



COMUNE DI TORNIMPARTE

PROVINCIA DELL'AQUILA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 83 del 03/11/2025

OGGETTO: Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di ODV e APS, ai sensi del codice del Terzo settore, finalizzata alla stipula di convenzione con il Comune di Tornimparte relativamente alla manutenzione e custodia di area

L'anno duemilaventicinque, addì tre, del mese di Novembre alle ore 17:00, in modalità telematica ai sensi del vigente regolamento per la tenuta delle sedute degli organi in modalità telematica, approvato giusto atto deliberativo C.C. n. 22 del 25/05/2022.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si è riunita la Giunta Comunale nelle Persone dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	FIORI GIAMMARIO	Si
L'Assessore	DEL SIGNORE PIERLUIGI	Si
L'Assessore	SPAGNOLI GIUSEPPE	Si
L'Assessore	PANELLA CLARICE	Si
L'Assessore	GIGANTE MARTINA	Si

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Risultano in modalità seduta non in presenza:

FIORI GIAMMARIO - DA REMOTO
DEL SIGNORE PIERLUIGI - DA REMOTO
PANELLA CLARICE - DA REMOTO
GIGANTE MARTINA - DA REMOTO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c 4, del T.U. n. 267/2000) Il Segretario Dott. SAVARESE FRANCESCO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti FIORI GIAMMARIO nella sua qualità di Il Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'amministrazione comunale è titolare di un impianto sportivo di calcio a cinque in via Colle Marino, fraz. Forcelle, attualmente in corso di lavori per il ripristino della funzionalità con progetto identificato al CUP B87H21011390001;

CONSIDERATO che l'impianto suddetto insiste sull'area più vasta identificata al catasto terreni di Tornimparte, foglio 7, particella 1280, identificata al PRG come zona a verde pubblico attrezzato;

RITENUTO di dover valorizzare l'area che circonda l'impianto sportivo di cui sono in corso di ultimazione i lavori di ripristino della funzionalità;

VISTO l'articolo 2, comma 7, dello statuto comunale nella parte in cui attribuisce al Comune di Tornimparte il compito di *"sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi [...] sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni"*;

CONSIDERATO che in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 229, acquistano efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023;

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2023, che dispone che *"la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017"*;

CONSIDERATO che il principio di sussidiarietà orizzontale è previsto tra l'altro al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che *"i comuni e le province [svolgono] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore", riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo"*, ne promuove *"lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia"* e ne favorisce *"l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali"*;

CONSIDERATO che

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *"convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"* salvo il possesso e la permanenza di specifici requisiti *ex lege*;
- i requisiti richiesti dalla legge affinché organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale possano firmare la convenzione sono i seguenti:
 - iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale degli enti del Terzo settore a decorrere dalla operatività di tale registro (durante il periodo transitorio resta fermo quanto previsto dall'articolo 101, comma 3, del Codice);

- il possesso dei requisiti di moralità e di professionalità;
- l'adeguata attitudine, da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come *“concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”*, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (cfr. articolo 56, commi 1 e 3 del Codice);

CONSIDERATO, altresì, che:

- il comma 1 dell'articolo 56 del Codice precisa che il ricorso alle convenzioni con gli enti del Terzo settore finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale è ammissibile *“se più favorevole rispetto al ricorso al mercato”*;
- le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2021, n. 72, precisano che la locuzione *“se più favorevole rispetto al ricorso al mercato”* indica non *“una mera valutazione economica di riduzione dei costi gravanti sulle PP.AA. bensì che si richieda di verificare l'effettiva capacità delle convenzioni di conseguire quegli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità che la giurisprudenza europea ha evidenziato come fondamento della disciplina”* e che, in altri termini, *“compendia una valutazione complessiva svolta dalla P.A. sugli effetti del ricorso ad una convenzione, in luogo dell'applicazione della disciplina di diritto comune per l'affidamento dei servizi sociali”* (cfr. pagina 21);
- la procedura da seguire al fine della stipula di convenzioni del Terzo settore si articola in tre fasi procedurali: 1) la pubblicazione dell'avviso recante la proposta progettuale delle attività di interesse generale, in applicazione dei principi di trasparenza e imparzialità; 2) la presentazione delle candidature e la selezione del candidato; 3) la stipula della convenzione con il soggetto che ha collaborato alla progettazione degli interventi e a cui è affidata l'attuazione di questi
- il comma 4 dell'articolo 56 del Codice indica il contenuto essenziale della convenzione e, in particolare: i) la durata del rapporto convenzionale; ii) il contenuto e le modalità dell'intervento volontario; iii) il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate; iv) le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici; v) le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del Codice; vi) i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa; vii) le modalità di risoluzione del rapporto; viii) forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità; ix) la verifica dei reciproci adempimenti; x) le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;
- in considerazione di quanto previsto *sub x)* del precedente punto, è esclusa la previsione di qualsiasi corrispettivo per lo svolgimento dell'attività o del servizio e che, per altro verso, è possibile che tale rimborso non sia neppure previsto;
- in ragione del principio dell'effettività della spesa risulta esclusa ogni forma di rimborso forfetario e di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, salva la possibilità del rimborso dei costi indiretti limitati alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;
- le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2021, n. 72, fanno rinvio,

con riferimento alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti, alla circolare del 2 febbraio 2009, n. 2, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritenuta *"quale prassi tuttora valida"*;

- la circolare del 2 febbraio 2009, n. 2, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indica, dalla pagina 2 alla pagina 4, i principi riferiti all'ammissibilità dei costi e cioè: i) la pertinenza e l'imputabilità alle operazioni progettuali; ii) l'effettività dei prodotti e servizi forniti; iii) la riferibilità temporale al periodo di vigenza della convenzione; iv) la comprovabilità della spesa e, cioè, l'essere corredata di giustificativi quali fatture quietanzata o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; v) la tracciabilità dei trasferimenti di danaro se superiore a € 1.000,00; vi) la legittimità dei costi rispetto alla normativa comunitaria e nazionale pertinente; vii) la contabilizzazione dei costi in conformità alla legge, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni impartite dall'amministrazione; viii) l'essere contenuti nei limiti autorizzati dagli atti amministrativi di affidamento delle risorse;
- la circolare del 2 febbraio 2009, n. 2, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla pagina 11 alla pagina 30, reca l'elencazione delle spese ammissibili e, con riferimento ai costi indiretti, precisa che *"sono costi per i quali non essendo possibile determinare con precisione l'ammontare attribuibile ad un'operazione specifica, verranno imputati all'operazione stessa attraverso un metodo equi, corretto, proporzionale e documentabile, oppure su base forfetaria ad un tasso non superiore al 20% dei costi diretti"*. Per essere riconosciuti, viene aggiunto che: i) devono essere previsti negli atti amministrativi di convenzionamento; ii) devono riguardare l'operazione nella sua totalità; iii) il ricorso a tale opzione non deve comportare come conseguenza un aumento artificiale dei costi diretti né di quelli indiretti; iv) qualunque riduzione dei costi diretti comporta una riduzione proporzionalmente corrispondente dell'ammontare dichiarato su base forfetaria; v) qualora l'operazione generi entrate, queste devono essere dedotte dal totale dei costi dell'operazione, compresi quindi quelli indiretti;
- il Consiglio di Stato, sez. v, con sentenza del 26 maggio 2023, n. 5218, ha osservato che il richiamato articolo 56 *"facendo riferimento al (solo) "rimborso ... delle spese effettivamente sostenute e documentate", appare recepire pienamente l'indirizzo affermato dalla Corte di giustizia dell'U.E., secondo cui l'affidamento diretto di servizi alle associazioni di volontariato (nella specie si trattava del servizio di trasporto sanitario di urgenza) si giustifica, nel diritto unionale, solo se "l'attività delle associazioni di volontariato sia svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Relativamente al rimborso dei costi occorre vegliare a che nessuno scopo di lucro, nemmeno indiretto, possa essere perseguito sotto la copertura di un'attività di volontariato, e altresì a che il volontario possa farsi rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse" (cfr. Corte di giustizia U.E., sez. V, 11 dicembre 2014 in causa C-113/13, in specie al punto 62)"*. In ragione di ciò, si conclude nel senso che *"è certamente da escludere la possibilità di rimborsare forfetariamente le spese e i costi diretti o indiretti sopportati per l'attività svolta dalle associazioni di volontariato o di promozione sociale, metodo che, per definizione, prescinde dalla verifica di quanto effettivamente speso"*;

PREMESSO, infine, che:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi dispone all'articolo 12 che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

- la natura pubblica o privata del soggetto che riceve la sovvenzione è indifferente se il criterio guida risulta quello della necessità che l'attribuzione sia finalizzata al perseguimento dei fini dell'ente pubblico;
- come ricorda la giurisprudenza amministrativa *“la prescrizione contenuta nell'art. 12 L. n. 241/1990 di subordinare la concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione di criteri e modalità cui attenersi, è espressione di un principio generale per il quale l'erogazione di somme di denaro da parte dell'amministrazione pubblica, in qualsiasi forma avvenga, non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario che la discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la preventiva predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell'attività da beneficiare”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845);
- la giurisprudenza contabile, concordemente, ha evidenziato che ogni elargizione di denaro pubblico deve essere ricondotta a rigore e trasparenza procedura, specificando che:
 - ogni esborso di denaro pubblico deve essere sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione con idonea documentazione giustificativa a supporto, dell'iniziativa svolta, relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire. Non si ritiene, invece, che possano essere sovvenzionati maggiori spese rispetto a quelle documentate (sul punto, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 146/2019);
 - a fronte di un contributo pubblico, è doveroso che sia presente un piano finanziario, in cui siano indicate analiticamente le spese dell'evento, nonché un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto, e che, anche nelle ipotesi di un contributo di natura forfettaria, deve essere agevole e possibile l'accertamento dei presupposti per determinarlo (in tali termini Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, sentenza n. 54/A/2016);

RITENUTO, pertanto,

- 1) di dover programmare lo svolgimento di attività convenzionate con organizzazioni di volontariato ovvero con associazioni di promozione sociale, relativamente alla gestione dell'area in via Colle Marino con esclusione dell'impianto sportivo ivi esistente – identificata al catasto terreni di Tornimparte, foglio 7, particella 1280 – e, in particolare: i) riqualificazione e valorizzazione dell'area; ii) manutenzione ordinaria e obbligo di custodia dell'area; iii) messa in sicurezza entrate e uscite dell'impianto sportivo; iv) realizzazione di attività promozionali dello sport e dell'inclusione;
- 2) di dover dare atto che gli impegni del Comune di Tornimparte per le attività di cui al punto precedente sono:
 - a. avvalersi dell'ente del Terzo settore per le medesime attività per anni tre, con decorrenza dal momento della sottoscrizione, con esclusione di qualsiasi forma di proroga o rinnovo anche tacito;
 - b. mettere a disposizione dell'ente del Terzo settore, qualora si renda necessario, alcuni mezzi di proprietà idonei allo scopo di utilizzo e a condizione di uso lecito degli stessi, con la precisazione che, se forniti in comodato d'uso, la riparazione degli stessi per eventuali guasti è a cura dell'ente medesimo e posta in carico del comune; se forniti di volta in volta nelle situazioni emergenziali, la riparazione per eventuali guasti è a carico del comune;

- c. mettere a disposizione delle attività di cui in convenzione un contributo annuale massimo pari ad € 1.000,00 erogato solo ed esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate;
- 3) di dover approvare l'avviso pubblico allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti aventi diritto a partecipare alla selezione per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti, attraverso la compilazione dell'apposito modello di domanda e della proposta di Piano attuativo, assegnando il termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione della candidatura;
- 4) di dover dare mandato al responsabile dell'area amministrativa del Comune di Tornimparte di impegnare € 1.000,00 a titolo di contribuzione annuale massima in favore degli enti del Terzo settore per le attività di protezione civile, con imputazione della relativa spesa sul bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
- 5) di dover dare atto che la convenzione con gli enti del Terzo settore ex articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è esente dal pagamento delle spese a titolo di imposta di bollo e di registro, giusta previsione dell'articolo 82 del medesimo decreto legislativo;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui impone la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici o privati. È, altresì, previsto che siano pubblicati i singoli atti di concessione, laddove di importo superiore a € 1.000,00 e che le ipotesi di pubblicazione previste dall'articolo 26 costituiscano *"condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo"*;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati al presente provvedimento ex articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi conformi

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di programmare lo svolgimento di attività convenzionate con organizzazioni di volontariato ovvero con associazioni di promozione sociale, relativamente alla gestione dell'area in via Colle Marino con esclusione dell'impianto sportivo ivi esistente – identificata al catasto terreni di Tornimparte, foglio 7, particella 1280 – e, in particolare: i) riqualificazione e valorizzazione dell'area; ii) manutenzione ordinaria e obbligo di custodia dell'area; iii) messa in sicurezza entrate e uscite dell'impianto sportivo; iv) realizzazione di attività promozionali dello sport e dell'inclusione;
2. di dare atto che gli impegni del Comune di Tornimparte per le attività di cui al punto precedente sono:
 - a. avvalersi dell'ente del Terzo settore per le medesime attività per anni tre, con decorrenza dal momento della sottoscrizione, con esclusione di qualsiasi forma di proroga o rinnovo anche tacito;
 - b. mettere a disposizione dell'ente del Terzo settore, qualora si renda necessario, alcuni mezzi di proprietà idonei allo scopo di utilizzo e a condizione di uso lecito

degli stessi, con la precisazione che, se forniti in comodato d'uso, la riparazione degli stessi per eventuali guasti è a cura dell'ente medesimo e posta in carico del comune; se forniti di volta in volta nelle situazioni emergenziali, la riparazione per eventuali guasti è a carico del comune;

- c. mettere a disposizione delle attività di cui in convenzione un contributo annuale massimo pari ad € 1.000,00 erogato solo ed esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate;
3. di approvare l'avviso pubblico allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti aventi diritto a partecipare alla selezione per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti, attraverso la compilazione dell'apposito modello di domanda e della proposta di Piano attuativo, assegnando il termine di 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione della candidatura;
4. di dare mandato al responsabile dell'area amministrativa del Comune di Tornimparte di impegnare € 1.000,00 a titolo di contribuzione annuale massima in favore degli enti del Terzo settore per le attività di protezione civile, con imputazione della relativa spesa sul bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
5. di dare atto che la convenzione con gli enti del Terzo settore ex articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è esente dal pagamento delle spese a titolo di imposta di bollo e di registro, giusta previsione dell'articolo 82 del medesimo decreto legislativo;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio *on line* del Comune di Tornimparte.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 833 del 03/11/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Tornimparte, lì 03/11/2025

Il Responsabile di Servizio
Dott. SAVARESE FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio, ai sensi degli art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 833 del 03/11/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Tornimparte, lì 03/11/2025

Il Responsabile di Servizio
Dott. TIBERI ANDREA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
FIORI GIAMMARIO

Il Segretario
Dott. SAVARESE FRANCESCO

